

## REGOLAMENTO (CEE) N. 743/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1992

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3622/91 della Commissione<sup>(5)</sup>, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1992 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1992; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° ottobre 1991 al 29 febbraio 1992;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di più del 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1992;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(6)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 519/92<sup>(8)</sup> e (CEE) n. 520/92<sup>(9)</sup> del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione<sup>(10)</sup> reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle uova;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1992.

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 64.

(4) GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

(5) GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 11.

(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(7) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(8) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(9) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(10) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.